



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

Chiarimento n. 9

Quesiti

Con riferimento al CAPITOLATO:

- 1) Si chiede conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all'utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l'obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l'obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l'utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest'ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l'onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all'Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità.
- 2) Si segnala che nel rispetto della privacy e della riservatezza dei dati personali dei lavoratori somministrati e in applicazione della relativa disciplina, l'Agenzia, con riferimento alla posizione penale propria di ciascun lavoratore somministrato, è legittimata a richiedere la relativa autocertificazione solo ove sussista espressa prescrizione normativa o regolamentare e, laddove esista, solo con riferimento alle fattispecie penali strettamente connesse alle mansioni che saranno svolte dal lavoratore e al contesto professionale in cui si troverà ad operare. Alla luce di tale premessa si chiede se Codesta Stazione appaltante intenda comunque porre in capo all' Apl la richiesta ai lavoratori somministrati dei casellari giudiziari/carichi pendenti o autocertificazioni. In caso affermativo si chiede di specificare e di indicare il riferimento normativo che legittima l'APL a richiedere la documentazione de qua ai candidati/lavoratori somministrati e di specificare altresì le fattispecie penali che rilevano nel presente affidamento.
- 3) Al fine di poter puntualmente corrispondere la retribuzione spettante al lavoratore il giorno 15 di ogni mese, si chiede di poter ricevere il riepilogo mensile presenze/assenze entro il secondo giorno del mese successivo a quello di riferimento;
- 4) Si chiede conferma che troverà applicazione la disposizione di cui all'art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015).
- 5) Si chiede conferma che in caso di applicazione delle penali il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro.
- 6) Si chiede in caso di recesso/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che

disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15).

- 7) Si segnala che le Agenzie per il Lavoro, con riferimento al servizio di somministrazione di lavoro, trattano i dati dei candidati e dei lavoratori somministrati in qualità di Titolari del Trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 4.7 del Reg. UE 679/2016. Ne deriva, dunque, che le Agenzie per il Lavoro e l’ente Utilizzatore saranno ciascuno Titolare autonomo del trattamento ognuno per il proprio ambito di competenza e per esigenze e finalità diverse. Questo perché l’APL non ha accesso ai dati di cui l’azienda utilizzatrice è titolare. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore che fornisce ai lavoratori somministrati gli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di protezione dei dati personali. Si chiede di rendere la prescrizione di gara conforme alla normativa sopra delineata.

Risposte

- 1) Si veda risposta n. 6 del chiarimento n. 2.
- 2) Attesa l’equiparazione sostanziale tra lavoratori somministrati e lavoratori dell’utilizzatrice e, in particolare, dato il ruolo di datore di lavoro sostanziale della stazione appaltante rispetto ai somministrati, si ritiene che gli stessi debbano possedere gli stessi requisiti richiesti ai dipendenti di ruolo della stessa. In particolare ci si richiama alle previsioni di cui artt. 32 quater e 34 quinquies del c.p.
Ricade sulla Apl l’onere di selezionare personale in possesso dei requisiti richiesti ed attesi dalla stazione appaltante. L’Agenzia risulta legittimata ai sensi dell’art. 10 del GDPR per il quale “il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali o ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell’art. 6 par. 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell’Autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato **dal diritto** dell’Unione o degli **stati membri** che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.
- 3) Attenendo la richiesta a profili meramente gestionali-operativi la S.A. si riserva di definire le modalità di comunicazione delle presenze del personale in occasione della stipula del contratto.
- 4) Si veda risposta n. 4 del chiarimento n. 2
- 5) Si conferma che l’importo delle penali non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro. Si conferma la disposizione di cui all’art. 22 del Capitolato di gara.
- 6) si veda risposta n. 3 del chiarimento n. 2.
- 7) si veda il quesito n. 5 e sua risposta del chiarimento n. 2.

Bologna, 08/05/2023

Il Rup
Elisabetta Calzolari